C/2025/1138

14.2.2025

Sintesi della decisione della commissione

del 28 giugno 2021

a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio

nel caso AT.39914 – Derivati sui tassi di interesse in euro

[notificata con il numero C(2021) 4600)

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(C/2025/1138)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 28 giugno 2021 la Commissione ha adottato una decisione conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio ([1]). Conformemente al disposto dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le eventuali sanzioni imposte, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali. Una versione non riservata della decisione è consultabile sul sito web della direzione generale della Concorrenza (http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/).

INTRODUZIONE

(1) La decisione infligge una nuova ammenda a HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc e HSBC France (di seguito congiuntamente «HSBC») per violazione dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE.

PROCEDURA

(2) Il 4 dicembre 2013 la Commissione ha adottato la decisione C (2013) 8512 della Commissione («decisione di transazione del 2013»), con la quale ha inflitto ammende a varie entità giuridiche di quattro imprese — Barclays, Deutsche Bank, RBS e Société Générale — per la loro partecipazione a un cartello riguardante i derivati sui tassi di interesse in euro.

(3) Il 7 dicembre 2016 la Commissione ha adottato la decisione C (2016) 8530 della Commissione («decisione del 2016»), con la quale ha inflitto ammende a varie entità giuridiche di altre tre imprese — Crédit Agricole, HSBC e JPMorgan Chase — per la loro partecipazione allo stesso cartello. Un'ammenda di 33 606 000 EUR è stata inflitta a HSBC per la sua partecipazione al cartello tra il 12 febbraio 2007 e il 27 marzo 2007.

(4) Il 24 settembre 2019 il Tribunale ha emesso una sentenza sul ricorso di HSBC diretto all'annullamento della decisione del 2016 («sentenza») ([2]), con la quale ha confermato le conclusioni della Commissione nel merito, ad eccezione di due contatti per i quali la Commissione non aveva dimostrato il carattere anticoncorrenziale. La sentenza ha approvato la metodologia utilizzata dalla Commissione per il calcolo delle ammende, la quale applicava un'approssimazione del valore delle vendite basata sulle entrate in denaro attualizzate. La sentenza, tuttavia, ha stabilito che la Commissione non aveva fornito spiegazioni sufficienti sui motivi per cui le entrate in denaro fossero attualizzate al 98,849 %. Pertanto l'ammenda inflitta a HSBC è stata annullata.

(5) L'8 maggio 2020 la Commissione ha informato HSBC dell'intenzione di modificare la decisione del 2016 e di imporre nuovamente le ammende. A HSBC sono state fornite ulteriori spiegazioni sui parametri utilizzati per fissare il fattore di riduzione per l'attualizzazione delle entrate in denaro al 98,849 %, alle quali HSBC ha risposto presentando osservazioni per iscritto il 14 luglio 2020 e il 14 maggio 2021.

(6) Il 23 giugno 2021 è stato sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti.

([1]) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

([2]) Causa T-105/17, HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc, HSBC France/Commissione, ECLI:EU:T:2019:675.

VALUTAZIONE GIURIDICA

(7) Il presente progetto di decisione è destinato esclusivamente a HSBC e non contiene nuovi addebiti. Non riguarda in alcun modo gli altri destinatari della decisione del 2016.

(8) Il progetto di decisione conclude che HSBC ha partecipato a un'infrazione all'articolo 101 del trattato e all'articolo 53 dell'accordo SEE di cui alla decisione del 2016.

MISURE CORRETTIVE

(9) La metodologia utilizzata per calcolare l'ammenda di HSBC è definita nella decisione del 2016.

(10) Il progetto di decisione spiega tuttavia in modo più dettagliato il motivo per cui le entrate in denaro sono attualizzate applicando un fattore di riduzione del 98,849 %, sulla base di quattro elementi:

(i) la compensazione nella negoziazione di derivati in generale;

(ii) la compensazione inerente in particolare all'industria dei derivati sui tassi di interesse in euro;

(iii) la scala relativa delle variazioni di prezzo nel settore dei derivati sui tassi di interesse in euro; e

(iv) il fattore di riduzione applicato nella decisione di transazione del 2013.

(11) Il progetto di decisione aumenta inoltre al 15 % la riduzione del 10 % concessa a HSBC nella decisione del 2016 per il fatto di aver svolto un ruolo periferico/marginale. Tale aumento tiene conto delle conclusioni della sentenza secondo cui il carattere anticoncorrenziale di due contatti non era sufficientemente dimostrato e riconosce che ciò possa avere avuto un impatto sia sull'intensità della partecipazione di HSBC che sulla sua conoscenza dell'infrazione unica e continuata. L'ammenda è quindi fissata a 31 739 000 EUR.